



Berna, ...

Modifica dell'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale

Commento





Sintesi

L'ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn; RS 916.441.22) viene adeguata a nuove conoscenze scientifiche. La modifica intende consentire il riciclaggio di determinate proteine animali per l'alimentazione di determinati animali da reddito. Per l'allentamento sono previste adeguate misure di sicurezza volte a escludere un rischio per la salute umana e animale. Inoltre, la modifica mira a mantenere l'equivalenza con il diritto UE, al fine di continuare a garantire il libero scambio con essa.

Situazione iniziale

La modifica proposta dell'OSOAn liberalizza, sulla base di nuove scoperte scientifiche, il riciclaggio di proteine animali per l'alimentazione di animali da reddito diversi dai ruminanti, tenendo conto di adeguate misure di sicurezza. La modifica allineerà anche la legislazione svizzera alle disposizioni modificate del diritto europeo sui sottoprodotti di origine animale¹ e sulla prevenzione, il controllo e l'eradicazione di determinate encefalopatie spongiformi trasmissibili². Nel diritto UE, i divieti e le deroghe di somministrare proteine animali agli animali da reddito non sono disciplinati negli stessi regolamenti che disciplinano il riciclaggio e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. In Svizzera, le disposizioni di entrambi i settori di regolamentazione sono incluse nell'OSOAn con obiettivi e campi di applicazione diversi.

Contenuto del progetto

Dal 1990 per combattere l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), in Svizzera e nell'UE sono stati emanati ampi divieti sulla somministrazione di proteine animali agli animali da reddito. Nel corso dell'eradicazione dell'epizootia avvenuta con successo, le possibilità di riciclaggio sono state successivamente ampliate sulla base di principi scientifici con analisi dell'impatto (in particolare da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare EFSA).

Il passo successivo è quello di autorizzare le proteine trasformate di suini per l'alimentazione del pollame e anche le proteine trasformate del pollame per i suini. Le proteine trasformate ricavate dagli insetti potranno ora essere somministrate non solo agli animali acquatici in aziende di acquacoltura, ma anche ai suini e al pollame. Inoltre, la gelatina e il collagene provenienti da ruminanti (ad es. da «precedenti derrate alimentari») potranno essere utilizzati per l'alimentazione dei non ruminanti.

Tuttavia, i riciclaggi previsti non possono in nessun caso causare una nuova crisi di BSE. Vengono pertanto inclusi requisiti per il «riciclaggio canalizzato» specifico. Essi garantiscono che le rispettive specie animali di destinazione ricevano solo alimenti per animali contenenti proteine animali trasformate «monovarietali» autorizzate esclusivamente per loro (ad es. proteine trasformate del pollame come componenti degli alimenti per suini o per animali acquatici in aziende di acquacoltura). Le aziende alimentari, gli stabilimenti di trasformazione, di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che ottengono, trasformano, utilizzano e immagazzinano proteine animali trasformate per l'alimentazione degli animali da reddito devono pertanto essere registrati o autorizzati per il «riciclaggio canalizzato» dall'autorità cantonale competente o dall'autorità di controllo degli alimenti per animali. Queste registrazioni e autorizzazioni equivalenti all'UE sono, tra l'altro, un prerequisito per l'esportazione di sottoprodotti di origine animale anche in «catene di riciclaggio canalizzato», come già avviene da diversi anni nell'ambito delle possibilità di riciclaggio attualmente vigenti applicabili alla somministrazione di proteine animali.

La nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn, RS ...) stabilisce requisiti dettagliati per la separazione lungo le catene degli alimenti per animali al fine di evitare contaminazioni incrociate. In questo modo si creano rigorose condizioni quadro necessarie per escludere qualsiasi pericolo per la salute umana e animale.

Per l'individuazione di proteine animali provenienti da specie animali di cui è vietata la somministrazione a determinate specie viene designato un laboratorio nazionale di riferimento. Alcuni sottoprodotti di origine animale ad alto rischio devono già oggi essere marcati con trieptanoato di glicerina ai fini della rintracciabilità. Pertanto, è necessario designare un laboratorio di riferimento anche per l'individuazione di questo marcatore.

Viene quindi creata una nuova norma che consente all'USAV di concedere deroghe ai divieti di somministrazione se questi sono compatibili con le norme e i trattati internazionali.

Tra l'altro, alcuni sottoprodotti di origine animale possono essere utilizzati per la fabbricazione di concimi che non possono essere somministrati agli animali nemmeno in futuro. Gli oneri di sicurezza mirano a ridurre al minimo il rischio che tali concimi vengano ingeriti dagli animali. Anche gli escrementi di insetti possono essere utilizzati come concime se prima vengono sottoposti a un trattamento termico.

¹ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009 del 5 giugno 2019, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/488 del 25 marzo 2022, GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6.

² Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2022/2246 del 15 novembre 2022, GU L 295 del 16.11.2022, pag. 1.



Infine, vengono incluse regolamentazioni sulla cremazione degli animali e sull'alimentazione di animali di piccola taglia destinati all'alimentazione animale.



Commento ai singoli articoli

Ingresso

È necessaria una base esplicita in una legge formale per il nuovo obbligo di notifica e autorizzazione nonché per la registrazione delle aziende alimentari, degli stabilimenti di trasformazione, di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che intendono fare uso del «riciclaggio canalizzato» ai sensi degli articoli 32c e 32d. Gli articoli 159a e 160 capoversi 1–3 della legge federale sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1) conferiscono al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni sull'immissione in commercio e sull'utilizzazione dei mezzi di produzione. In particolare, può limitare e vietare l'immissione in commercio e l'utilizzo e sottoporli all'obbligo di omologazione. Ai sensi dell'articolo 158 LAgr, per mezzi di produzione si intendono anche gli alimenti per animali. Questi possono essere immessi sul mercato unicamente se sono sicuri e non hanno un effetto nocivo per la salute dell'uomo o degli animali (art. 7 dell'ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali [OsAIA, RS 916.307]). Di conseguenza, l'obbligo di notifica e di autorizzazione e la registrazione servono a soddisfare i requisiti per gli alimenti per animali.

Per la designazione di un laboratorio nazionale di riferimento responsabile della diagnosi delle proteine animali non autorizzate per la somministrazione, deve essere incluso nell'ingresso l'articolo 42 capoverso 1 lettera c LFE.

Art. 2 cpv. 2 lett. g frase introduttiva e cpv. 2^{bis} lett. c

L'espressione «prodotti del metabolismo» è sostituita dalle nuove definizioni «contenuto dello stomaco e dell'intestino» e «liquame». Inoltre, il termine tedesco «Düngemittel» è sostituito dal nuovo termine «Dünger» (cfr. commento all'articolo 3).

Art. 2a cpv. 3

Se i prodotti derivati vengono utilizzati come alimenti per animali e concime, in genere non hanno un punto finale. Esistono tuttavia deroghe specifiche disciplinate nell'allegato 1a numero 6, che riguardano «alimenti finiti per animali da compagnia» in fusti e imballaggi pronti per l'uso e «substrati di coltura pronti per la vendita». Nel diritto dell'UE, sono in corso di preparazione ulteriori deroghe per alcuni «concimi e ammendanti», che dovrebbero essere pubblicate nei prossimi mesi. In seguito, potrebbero ancora essere incluse nel corso della revisione, il che è importante anche in relazione alla revisione dell'ordinanza sui concimi (OCon, RS 916.171).

Art. 3 lett. h^{bis}-i e m^{bis}-n^{ter}

Vengono introdotte nuove definizioni e adattate le espressioni esistenti.

Let. h^{bis}: vengono apportate modifiche redazionali e formali alla definizione di «proteine animali trasformate» per renderla più comprensibile. Se la definizione nel testo dell'ordinanza è utilizzata in relazione a una specie animale specificamente nominata, il termine «animale» viene omesso a causa della ridondanza (ad es. proteine trasformate di suini).

Let. i: l'espressione «farina di pesce» viene adeguata alla definizione del diritto UE.

Let. m^{bis}: il «riciclaggio canalizzato» è il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale «monovarietali» per l'alimentazione degli animali da reddito. Lo scopo di questa procedura è garantire che le rispettive specie animali di destinazione ricevano solo alimenti per animali contenenti farina di pesce, prodotti sanguigni, proteine animali trasformate o fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale autorizzati per loro. Per garantire ciò, è necessario effettuare una separazione lungo la catena degli alimenti per animali (cfr. commento all'art. 32a) per evitare contaminazioni incrociate.

Let. m^{ter}: l'espressione «alimenti per animali da compagnia» è adattata conformemente alla definizione del diritto UE.

Let. n e n^{bis}: per adeguarsi alla normativa europea, l'attuale espressione «prodotti del metabolismo» viene sostituita da «contenuto dello stomaco e dell'intestino» e «liquame». I campi di applicazione delle nuove espressioni sono delimitati in maniera più rigorosa per categorie animali. La definizione di «liquame» («con o senza lettiera») comprende anche il termine «letame» utilizzato nella pratica.

Let. n^{ter}: analogamente al diritto UE, ora anche l'espressione «escrementi di insetti» è definita.

Art. 6 lett. c, d ed f

Le modifiche alle lettere c e d sono necessarie perché sono state introdotte e adattate definizioni (cfr. commento all'art. 3). Inoltre, viene aggiornato il rimando alla legislazione alimentare nella lettera f.

Art. 10 cpv. 3 lett. a, f ed f^{bis}

La modifica alla lettera a è necessaria perché sono state introdotte e adattate definizioni (cfr. commento all'art. 3). Inoltre, il rimando alla lettera f deve essere adattato alla nuova numerazione degli articoli (precedente art. 34, ora art. 33a). Oltre a ciò, ora l'acquisto di animali di piccola taglia destinati all'alimentazione dei propri animali ai sensi dell'articolo 33b è esentato dall'obbligo di notifica (lett. f^{bis}).



Art. 11 cpv. 1

In futuro, gli impianti e gli stabilimenti che necessitano di un'autorizzazione da parte del veterinario cantonale per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale ai sensi dell'articolo 11 saranno elencati nell'allegato 1b numero 1. L'allegato 1b numeri 2 e 3 elenca le aziende alimentari, gli stabilimenti di trasformazione, di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che richiedono la registrazione o l'autorizzazione per il «riciclaggio canalizzato» ai sensi degli articoli 32c e 32d.

Art. 13 cpv. 1 frase introduttiva e art. 13a

Il rimando all'articolo 13 viene integrato con l'abbreviazione dell'atto normativo in modo da poter essere utilizzato nell'articolo 32g.

Inoltre, è stato inserito un nuovo articolo 13a che obbliga l'USAV a tenere e pubblicare gli elenchi delle persone fisiche e giuridiche registrate e degli impianti e stabilimenti autorizzati. Questa disposizione crea la base giuridica per la prassi attuale.

Art. 15 cpv. 1 secondo periodo

I rimandi all'allegato 2 sono stati adattati alla nuova struttura.

Art. 17

L'obbligo di notifica della quantità annuale eliminata deve essere limitata agli stabilimenti che eliminano sottoprodotti di origine animale che non possono essere conservati a temperatura ambiente. Poiché l'obiettivo della «garanzia di eliminazione in Svizzera» ai sensi dell'articolo 39 è lo stesso, l'obbligo di notifica dovrebbe essere armonizzato con quello dell'articolo 39. In entrambi i casi, l'obiettivo è conoscere le quantità di sottoprodotti critici per l'eliminazione e di garantire la disponibilità dell'infrastruttura necessaria per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (scopo dell'OSOAn ai sensi dell'art. 1 lett. c).

Art. 20 cpv. 1 e 2

In entrambi i capoversi viene corretto un errore esistente. In generale, alle attività non soggette a notifica e registrazione si applica una deroga alle prescrizioni concernenti l'identificazione e le schede d'accompagnamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3. Tuttavia, tale deroga non si applica alla «raccolta e all'immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine animale prodotti dalla propria azienda alimentare». Le aziende alimentari sono esenti dall'obbligo di notifica e registrazione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 lettera d, perché sono già registrate o autorizzate secondo il diritto alimentare. Tuttavia, una corretta identificazione dei sottoprodotti di origine animale è particolarmente importante in queste aziende alimentari.

Art. 22 cpv. 2 lett. d

Il rimando all'intero titolo dell'atto normativo «Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso» è sostituito dall'abbreviazione «ODerr».

Art. 23 cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 nonché cpv. 2

L'espressione «concimi organici» viene sostituita da «concimi» (cpv. 1 lett. b n. 2 e 3) e l'espressione «materiali proteici e ossei nella fabbricazione di concimi organici» da «farine di carne e di ossa» (cpv. 1 lett. b n. 3).

Inoltre, l'espressione «prodotti del metabolismo» al capoverso 2 viene sostituita dalle nuove definizioni «contenuto dello stomaco e dell'intestino» nonché «liquame» (cfr. commento all'art. 3).

Art. 25a

Vengono stabilite nuove condizioni per la cremazione degli animali. Poiché il diritto UE prevede solo la cremazione di animali da compagnia e di equidi, non esistono regolamentazioni per il movimento di corpi di animali di altre specie animali destinate alla cremazione. In futuro, in Svizzera sarà consentito cremare animali da compagnia ed equidi. La cremazione di animali di altre specie è consentita solo se provengono da aziende detentrici di animali svizzeri e se i veterinari cantonali responsabili dell'effettivo di provenienza e del crematorio danno il loro consenso preventivo. Nelle autorizzazioni secondo l'articolo 11 in combinato disposto con l'allegato 1b numero 17 si dovrà in futuro specificare esattamente le specie animali a cui si applicano. Gli animali che presentano segni di epizootia o sono soggetti a provvedimenti di sequestro ai sensi degli articoli 66–72 OFE non possono essere cremati. I crematori di animali sono tenuti a tenere un registro.

Titolo prima dell'art. 27 e art. 28 nonché art. 27 rubrica e art. 28 rubrica

I divieti di somministrazione e le deroghe generali per l'alimentazione degli animali da reddito sono ora disciplinati in sezioni separate, in modo che le disposizioni sull'alimentazione degli animali da reddito nell'ambito del «riciclaggio canalizzato» possano essere incluse come deroga speciale nelle sezioni successive. Le rubriche degli articoli 27 e 28 diventano quindi superflue.

Art. 27 cpv. 3 lett. e nonché 4

Per mantenere l'equivalenza con il diritto UE, il divieto di somministrazione agli animali da reddito viene esteso ai «foraggi verdi» nel capoverso 3. La novità consiste nel fatto che non è consentito il pascolo per un periodo di almeno 21 giorni dopo l'applicazione del concime, ad eccezione del liquame. Inoltre, non è consentita l'alimentazione di animali da reddito con foraggi verdi tagliati prima del periodo di attesa di 21 giorni. L'obiettivo è evitare che gli animali da reddito ingeriscano concime contenente proteine animali vietate per la somministrazione. La deroga per il liquame non deve indicare che tale pratica è opportuna. Piuttosto, la regolamentazione del liquame non è il fulcro di questa disposizione. Inoltre, il liquame è soggetto al campo di applicazione dell'OSOAn solo in determinati casi (art. 2 cpv. lett. g).

La competenza per l'attuazione dei capoversi 1–3 di stabilire in un'ordinanza metodi tecnici e valori soglia era precedentemente attribuita all'USAV. Ora la competenza è attribuita al DFI, in quanto i metodi sono definiti nell'ordinanza dipartimentale (OR-SOAn). La competenza di stabilire criteri per prevenire le contaminazioni incrociate tra alimenti per animali per diverse specie è già stabilita all'articolo 32a. Il capoverso 4 viene ridotto di conseguenza e ora contiene solo la competenza del DFI di determinare, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, i metodi e i valori soglia per i capoversi 1–3.

Titolo prima dell'art. 27a e art. 27a

L'USAV avrà ora la possibilità di autorizzare esperimenti sull'alimentazione temporanei. Con questa autorizzazione, gli animali provenienti da sperimentazioni sull'alimentazione che non erano stati precedentemente autorizzati per la produzione di derrate alimentari possono ora essere utilizzati come tali. La compatibilità con le norme e i trattati internazionali limita deliberatamente il campo di applicazione di tali autorizzazioni derogatorie. Per il commercio internazionale, occorre tenere conto in particolare dell'equivalenza sancita dall'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE (RS 0.916.026.81, all. 11). Pertanto, le somministrazioni già autorizzate nell'UE devono essere rese possibili anche in Svizzera fino a quando il diritto svizzero non sarà adeguato di conseguenza. Neanche in futuro potranno essere autorizzate ulteriori deroghe senza una base tecnica in termini di sicurezza per l'essere umano e gli animali e di compatibilità con le norme internazionali.

Art. 28

L'articolo viene ristrutturato in modo che il capoverso 1 elenchi le deroghe generali al divieto di alimentazione degli animali da reddito.

Al capoverso 2 viene aggiunta la possibilità di somministrare collagene e gelatina di ruminanti ai non ruminanti. Il diritto veterinario dell'UE non prevede requisiti specifici al riguardo. Poiché la somministrazione di collagene e gelatina non comporta praticamente alcun rischio significativo di BSE, analogamente al diritto UE non è necessario includere nell'OSOAn requisiti speciali per il «riciclaggio canalizzato». Tuttavia, è necessario garantire in ogni caso una separazione e identificazione corrette. Oltre ai requisiti dell'OSOAn, si applicano anche i requisiti del diritto sugli alimenti per animali (OsAIA e ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, [OLAIA, RS 916.307.1]). Come elemento di sicurezza, l'articolo 44 OsAIA prescrive l'applicazione di un sistema di analisi dei rischi e controllo dei punti critici (sistema HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point). Nella [Guida per la creazione e l'attuazione dei sistemi HACCP \(in tedesco\)](#)³ i «prioni», che comprendono anche l'agente patogeno della BSE, vengono espressamente menzionati come pericoli biologici da tenere in considerazione. Il potenziale pericolo che gli alimenti per ruminanti possano ricevere collagene e gelatina dai ruminanti deve quindi essere incluso nel sistema HACCP. A tal fine, è necessario definire misure adeguate per escludere contaminazioni incrociate.

Il capoverso 3 stabilisce condizioni uniformi per i prodotti esentati dal divieto di somministrazione.

Titolo prima dell'art. 29

Gli articoli 29–32 stabiliscono le nuove possibilità di riciclaggio delle proteine animali e le condizioni quadro da rispettare. La sezione disciplina quindi le deroghe al divieto di alimentazione degli animali da reddito in caso di riciclaggio canalizzato. Il rimando è adeguato di conseguenza.

Art. 29–32 (aspetti generali)

Vengono estese le possibilità di utilizzare materiali da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 negli alimenti per animali da reddito. Le proteine trasformate di suini sono ora autorizzate per l'alimentazione del pollame, quelle del pollame per i suini (art. 30a e 30b). Inoltre, in futuro le proteine derivate dagli insetti potranno essere somministrate non solo agli animali acquatici in aziende di acquacoltura, ma anche ai suini o al pollame (art. 31a). Le condizioni quadro per il «riciclaggio canalizzato» assicurano che le rispettive specie animali di destinazione ricevano solo alimenti per animali contenenti farina di pesce, prodotti sanguigni, proteine animali trasformate o fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale autorizzati per loro. Per escludere un potenziale rischio di BSE dovuto alle contaminazioni incrociate, la separazione lungo la catena degli alimenti per animali è fondamentale (cfr. commento all'art. 32a). Inoltre, vengono prescritti metodi di trasformazione che garantiscono, tramite l'essiccazione e il trattamento termico (o in parte altri procedimenti), la sicurezza dei rispettivi prodotti derivati per la produzione di alimenti per animali.

Se si producono alimenti per animali contenenti diversi componenti di origine animale, i requisiti dei singoli articoli si sovrappongono. Ad esempio, per la produzione di alimenti per suini con proteine animali trasformate del pollame e proteine animali trasformate derivate da insetti si applicano contemporaneamente le disposizioni di cui agli articoli 30b e 31a. Oltre alle regolamentazioni di diritto veterinario, si applicano i requisiti del diritto sugli alimenti per animali (OsAIA e OLAIA).

Art. 29

Per l'ottenimento di materiale greggio nelle aziende alimentari e per la produzione di farina di pesce negli stabilimenti di trasformazione non è richiesta alcuna registrazione (art. 32c cpv. 4) o autorizzazione specifica (art. 32d cpv. 1) per il «riciclaggio canalizzato». A livello di alimenti per animali (stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento), vi è un pericolo maggiore che gli alimenti per animali contenenti farina di pesce siano contaminati da componenti non autorizzati o, al contrario, che gli alimenti per i ruminanti (svezzi) siano contaminati da farina di pesce. Pertanto, per tali stabilimenti sono prescritti un obbligo di notifica (art. 32c cpv. 2) e un'autorizzazione specifica (art. 32d cpv. 2 in combinato disposto con l'allegato 1b n. 35 e 36). Il controllo ufficiale del «riciclaggio canalizzato» è disciplinato dall'articolo 46 capoverso 2. Questa regolamentazione è in linea con il diritto dell'UE e tiene conto dei pericoli di contaminazione nei diversi livelli della filiera.

³ Agroscope, Posieux. HACCP in Futtermittelbetrieben: Leitfaden für die Erstellung und Umsetzung der Konzepte. Aprile 2014.

Il materiale greggio della farina di pesce proviene dalla pesca o da aziende di acquacoltura. Per la trasformazione in farina di pesce sono prescritti impianti separati (cfr. ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime). Per la produzione di farina di pesce è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 11. La sorveglianza della produzione «esclusiva di farina di pesce pura» avviene nell'ambito dei controlli dell'«eliminazione» ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1.

Art. 30–31

Per il «riciclaggio canalizzato» di prodotti sanguigni di non ruminanti, proteine trasformate di suini, proteine trasformate di pollame e proteine miste trasformate di non ruminanti, gli stabilimenti devono essere notificati (art. 32c cpv. 1 e 2) e necessitano di una registrazione (art. 32c cpv. 4 in combinato disposto con l'allegato 1b n. 2) o di un'autorizzazione specifica (art. 32d cpv. 1 e 2 in combinato disposto con l'allegato 1b n. 3) in tutte le fasi della catena (ottenimento di materiale greggio, trasformazione e alimenti per animali). Il controllo ufficiale deve essere effettuato per gli stabilimenti a tutti i livelli in conformità con l'articolo 46 capoverso 2.

Art. 31a

Per l'ottenimento del materiale greggio (allevamento di insetti fino all'uccisione) si applicano le prescrizioni sulla produzione primaria. A partire dalla fase di produzione della farina di insetti (proteine trasformate di insetti), la situazione delle autorizzazioni e dei controlli è analoga a quella descritta nel commento all'articolo 29 per la farina di pesce.

Art. 32

Il materiale greggio per l'alimentazione del fosfato dicalcico e del fosfato tricalcico può provenire anche dai ruminanti. Nelle aziende alimentari e negli stabilimenti di trasformazione non è richiesta alcuna registrazione o autorizzazione specifica per il riciclaggio canalizzato nelle fasi di «ottenimento e trasformazione». Tuttavia, gli stabilimenti devono essere notificati (art. 32c cpv. 1). A livello di stabilimenti per la produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento sono prescritti un obbligo di notifica (Art. 32c cpv. 2) e un'autorizzazione specifica (art. 32d cpv. 2 in combinato disposto con l'all. 1b n. 3). Lo scopo è evitare che gli alimenti per ruminanti contengano tali prodotti derivati.

Art. 32a

In ogni livello del «riciclaggio canalizzato» devono essere rispettati i requisiti di separazione lungo la catena degli alimenti per animali. L'articolo non fa più riferimento al regolamento «TSE» (CE) 999/2001⁴, poiché i requisiti materiali sono stabiliti nella nuova ordinanza del DFI menzionata nell'articolo (cfr. ordinanza dell'USAV concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime).

Art. 32b

Chiunque, in caso di riciclaggio canalizzato, trasporti o immagazzini alternativamente diversi sottoprodotti di origine animale o alimenti per animali sfusi non autorizzati per l'alimentazione di «tutte le specie animali di destinazione» a cui gli alimenti per animali sono destinati, deve garantire la separazione lungo la catena degli alimenti per animali (art. 32a in combinato disposto con l'ordinanza del DFI concernente il riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime). Questo obiettivo può essere raggiunto effettuando una pulizia secondo una procedura documentata che impedisca le contaminazioni incrociate. Il piano di pulizia deve essere approvato dall'autorità competente (cfr. commento agli art. 45 e 46).

Titolo prima dell'art. 32c

Viene introdotta una nuova sezione sui requisiti amministrativi in caso di «riciclaggio canalizzato», introducendo gli obblighi di notifica e di autorizzazione e le relative disposizioni. Queste disposizioni si applicano in aggiunta all'obbligo di notifica e di autorizzazione previste dal diritto sulle derrate alimentari (art. 11 cpv. 3 della legge sulle derrate alimentari [LDerr, RS 817.0] in combinato disposto con gli art. 20 cpv. 1 e 21 cpv. 1 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso [ODerr, RS 817.02]), dall'OSOAn (art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 1) e dalla legge sugli alimenti per animali (art. 46 e segg. OsAIA).

Inoltre, in questa sezione sono incluse disposizioni sul controllo autonomo nonché sul trasporto e sull'immagazzinamento intermedio da parte di terzi.

Art. 32c

Cpv. 1 e 3: le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione che ottengono e trasformano sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da reddito secondo gli articoli 29–32 devono notificare preventivamente il «riciclaggio canalizzato», unitamente alle informazioni necessarie a tal fine, all'autorità cantonale competente (cfr. commento agli art. 45 e 46).

Analogamente al diritto UE, alcuni dei tipi di aziende soggette a notifica conformemente al capoverso 1 non richiedono una registrazione (cpv. 4) o un'autorizzazione specifica (art. 32d cpv. 1 e 2) per il «riciclaggio canalizzato». In tali aziende, l'attuazione dei requisiti ad esse applicabili viene sorvegliata nell'ambito dei controlli previsti dalla legislazione alimentare o dall'articolo 46 capoverso 1 OSOAn.

Cpv. 2 e 3: gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che immagazzinano e utilizzano sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da reddito secondo gli articoli 29–32 devono notificare preventivamente il «riciclaggio canalizzato», unitamente alle informazioni richieste a tal fine, all'autorità di controllo degli alimenti per animali.

⁴ Cfr. nota a piè di pagina 2.

Anche chi trasporta sottoprodotti di origine animale non necessita di una registrazione o di un'autorizzazione specifica per il «riciclaggio canalizzato». Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione devono garantire che vengano trasportati solo sottoprodotti di origine animale «monovarietali». Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali garantiscono (attraverso specifiche ai loro fornitori e controlli in entrata) di ricevere proteine animali trasformate «monovarietali» e altri prodotti derivati consentiti per la rispettiva specie animale, e che gli alimenti per animali siano prodotti, immagazzinati e consegnati senza contaminazioni con alimenti per animali vietati per la rispettiva specie animale di destinazione. La sorveglianza ufficiale viene garantita dall'autorità competente per il rispettivo livello della filiera. Ciò può includere anche la verifica di piani di pulizia e la loro attuazione documentata, soprattutto se i sottoprodotti di origine animale monovarietali o gli alimenti per animali che li contengono sono trasportati «sfusi» (senza confezione o imballaggio).

Cpv. 4: dopo la notifica, le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione di cui all'allegato 1b numero 2 devono essere registrate dall'autorità cantonale competente (cfr. commento agli art. 45 e 46). L'autorità cantonale competente notifica la registrazione all'USAV, che a sua volta tiene e pubblica un elenco degli stabilimenti registrati (cfr. commento agli articoli 32g e 32h).

Art. 32d

Cpv. 1 e 2: le aziende alimentari, gli stabilimenti di trasformazione, di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento di cui all'allegato 1b numero 3 richiedono un'autorizzazione per il «riciclaggio canalizzato». L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente (cfr. commento agli art. 45 e 46).

Cpv. 3: le autorizzazioni sono rilasciate se, in particolare, sono soddisfatti i requisiti per il «riciclaggio canalizzato» di cui agli articoli 29–32. Oltre ai metodi di trasformazione da rispettare, devono essere osservati anche i requisiti di separazione lungo la catena degli alimenti per animali (cfr. commento all'art. 32a). Prima del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente deve verificare in loco che i determinanti requisiti costruttivi e gestionali siano soddisfatti.

Art. 32e

Questo articolo prevede una deroga all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 32d per i cosiddetti preparatori a domicilio. I preparatori a domicilio sono i detentori di animali da reddito che per la produzione di alimenti composti per animali per uso esclusivo nella propria azienda utilizzano prodotti di cui agli articoli 29–32. Tali preparatori a domicilio possono tenere solo le specie animali a cui sono destinati gli alimenti per animali da essi stessi prodotti (cfr. art. 52 cpv. 3 dell'ordinanza del DFI concernente il riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime).

Art. 32f

Questo articolo descrive le formalità di autorizzazione. L'autorizzazione per il «riciclaggio canalizzato» è concessa per un massimo di dieci anni. Questo vale anche se le autorizzazioni in materia di diritto sulle derrate alimentari delle aziende (in parte uguali) sono valide per un periodo di tempo illimitato.

Art. 32g e 32h

L'autorità cantonale competente (cfr. commento agli art. 45 e 46) deve inserire le aziende alimentari o gli stabilimenti di trasformazione registrati e autorizzati per il «riciclaggio canalizzato» nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione. L'USAV è obbligato a integrare e a pubblicare tali stabilimenti negli elenchi secondo l'articolo 13a.

Per gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali, l'autorità ufficiale di controllo degli alimenti per animali pubblica gli elenchi degli stabilimenti autorizzati per il «riciclaggio canalizzato».

Art. 32i

In caso di gravi carenze, l'autorità competente (cfr. commento agli art. 45 e 46) può non solo sospendere o revocare le autorizzazioni, ma anche vietare temporaneamente o permanentemente agli stabilimenti registrati di effettuare il «riciclaggio canalizzato».

Art. 32j

Gli stabilimenti registrati o autorizzati per il «riciclaggio canalizzato» devono elaborare un piano di controllo autonomo.

Nell'ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime, il DFI prevede inoltre che in determinati stabilimenti il funzionamento delle misure del controllo autonomo venga verificato mediante prelievi e analisi.

Art. 33 cpv. 6

La separazione lungo la catena degli alimenti per animali secondo l'articolo 32a comprende anche le interfacce per la produzione di alimenti per animali da compagnia, soprattutto se negli stabilimenti e negli impianti vengono prodotti sia alimenti per animali da compagnia sia quelli per animali da reddito. Il DFI dovrebbe quindi avere la competenza, analogamente all'articolo 32a, di definire per la produzione di alimenti per animali da compagnia i criteri per delimitarli dagli alimenti per animali da reddito.

Art. 33a (precedente art. 34) cpv. 3

L'articolo 33a corrisponde al precedente articolo 34. Nel capoverso 3, per completezza, è stato inserito il rimando all'allegato 4 numero 33.

Art. 33b

È prevista la creazione di una nuova base giuridica per la pratica, applicata da anni, di somministrare animali piccoli da dare in pasto, come topi o pulcini morti, agli animali da compagnia (rettili, anfibi, uccelli e animali con esigenze particolari) nella propria azienda detentrica di animali. Questa disposizione riguarda anche gli zoo che alimentano i propri animali con animali di piccola taglia. In questi casi i detentori di animali sono esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 lettera f^{bis}.

Titolo prima dell'art. 34 e art. 34

I laboratori Agroscope sono ora designati come laboratorio nazionale di riferimento per la diagnosi volta a individuare le proteine animali vietate per la somministrazione alle rispettive specie animali. Il livello «alimenti per animali» è già regolamentato dal diritto sugli alimenti per animali. Tuttavia, nell'ambito delle nuove possibilità di riciclaggio, deve essere possibile analizzare la «monovarietà» dei sottoprodotti di origine animale in campioni prelevati nell'ambito dei controlli autonomi e in campioni ufficiali nelle fasi della filiera a monte della produzione di alimenti per animali. Il laboratorio è lo stesso che già esamina e valuta gli alimenti per animali in base al diritto in materia, applicando le stesse procedure in uso nell'UE.

Il collaudato sistema di controllo degli alimenti per animali dovrà essere adattato e ampliato alle possibilità di riciclaggio effettivamente utilizzate. Se, ad esempio, in futuro in Svizzera si produrranno «proteine animali trasformate per la somministrazione agli animali» o se gli alimenti per animali contenenti tali proteine saranno importati direttamente nelle aziende detentriche di animali, i campioni dovranno essere prelevati e analizzati anche in loco. A livello dell'azienda, devono essere adattate le direttive tecniche e i manuali di controllo per i controlli della produzione primaria.

Determinati sottoprodotti di origine animale ad alto rischio devono già essere marcati con trieptanoato di glicerina (GTH) ai fini della rintracciabilità, secondo la legislazione vigente. Pertanto, è necessario designare un laboratorio di riferimento anche per l'individuazione di questo marcatore.

Il DFI deve avere la competenza di specificare in un'ordinanza dell'Ufficio i metodi di prelievo e di analisi per i nuovi livelli della filiera interessati e anche per il GTH.

Titolo prima dell'art. 34a

Oltre alla produzione, anche l'uso di concime contenente farina animale viene ora regolamentato in questa sezione.

Art. 34b

In linea con il diritto dell'UE, si intende evitare che «le farine di carne e di ossa di sottoprodotti di origine animale della categoria 2» non autorizzate per la somministrazione vengano ingerite dagli animali. In futuro, l'USAV autorizzerà dunque le sostanze che devono essere aggiunte ai concimi contenenti determinati sottoprodotti di origine animale vietati per l'alimentazione animale, in modo che non vengano mangiati dagli animali.

Art. 34c

Viene ora regolamentato anche l'utilizzo di concime contenente farina animale (farina di carne e di ossa) della categoria 2. Inoltre, si conferisce al DFI la competenza di stabilire, analogamente all'allegato XI capo II del regolamento (UE) n. 142/2011⁵, misure volte a evitare che gli animali ingeriscano concime contenente sottoprodotti di origine animale vietati per l'alimentazione animale. La misura in cui ciò sarà ancora necessario dopo l'adozione dei nuovi punti finali per i concimi previsti nell'UE dipende dalla versione finale del nuovo regolamento UE, che dovrebbe essere pubblicata nell'estate del 2023 (cfr. commento all'allegato 1a).

Art. 39 cpv. 1 primo periodo e cpv. 3

Nel capoverso 1 viene ora inserito un rimando all'articolo 17 capoverso 1, pertanto il capoverso 3 diventa superfluo e può essere stralciato.

Art. 45 e 46

Vengono precisate le disposizioni relative all'esecuzione e ai controlli ufficiali. Ciò riguarda principalmente la responsabilità delle notifiche (art. 32b cpv. 1 e 2), delle registrazioni (art. 32c cpv. 4 in combinato disposto con l'all. 1b n. 2) e delle autorizzazioni (art. 32d cpv. 1 e 2 in combinato disposto con l'all. 1b n. 3) per il «riciclaggio canalizzato».

Il veterinario cantonale è responsabile dei macelli. Negli stabilimenti di sezionamento, a seconda dell'organizzazione cantonale di esecuzione, può essere responsabile il veterinario cantonale o il chimico cantonale, che è anche l'autorità competente per le altre aziende alimentari. La responsabilità degli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento compete all'autorità di controllo degli alimenti per animali (Agroscope).

Allegato 1a

Nell'allegato 1a viene aggiunto un nuovo numero 6, che elenca gli alimenti per animali e i concimi che hanno raggiunto il punto finale. Per questi alimenti per animali e concimi un deflusso nella mangiatoia è considerato molto improbabile nella pratica. In linea con la normativa UE, il punto finale per i substrati di coltura pronti per la vendita è stato recentemente inserito nel numero 62. Il numero 63 prevede l'inserimento di ulteriori punti finali per determinati concimi, attualmente in fase di preparazione

⁵ Cfr. nota a piè di pagina 1.

nell'UE e che, secondo il calendario attuale, potrebbero entrare in vigore nell'estate del 2023⁶. Si tratta di punti finali per i concimi e gli ammendanti contenenti alcuni prodotti derivati delle categorie 2 e 3. Ciò comporta interfacce con il «nuovo regolamento sui fertilizzanti dell'UE⁷», che costituisce anche una base importante per la revisione in corso dell'OCon. Ad esempio, in futuro potrebbe essere previsto un punto finale per i concimi contenenti sottoprodotti di origine animale in imballaggi fino a 1000 kg se al concime è stato aggiunto almeno il 10 per cento (in volume) di calce, concimi minerali, residui di fermentazione da impianti di produzione di biogas, compost o ceneri provenienti dall'incenerimento di sottoprodotti di origine animale di categoria 2 o 3. Tuttavia, nell'UE è ancora in sospeso una regolamentazione sull'uso delle ceneri K1, in particolare per il recupero del fosforo da esse. Il mandato per una valutazione del pericolo da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare EFSA non è ancora stato conferito.

Allegato 1b

In futuro l'allegato 1b sarà suddiviso in tre sezioni. Il numero 1 elenca gli stabilimenti e gli impianti che necessitano di un'autorizzazione per l'eliminazione da parte del veterinario cantonale conformemente all'articolo 11. I numeri 2 e 3 definiscono gli stabilimenti che richiedono, oltre alle registrazioni e alle autorizzazioni secondo il diritto sulle derrate alimentari e sugli alimenti per animali o l'OSOAn, una registrazione o un'autorizzazione per il «riciclaggio canalizzato» (cfr. commento agli art. 11, 32c e 32d).

Allegato 2

L'articolo 32j capoverso 1 viene aggiunto al rimando tra parentesi.

Allegato 4 n. 11 lett. e 33 parte introduttiva

Nel numero 11 lettera e vengono incluse nuove prescrizioni per l'identificazione dei concimi. In linea con il diritto UE, esse servono a ridurre il pericolo che gli animali da reddito ingeriscano tali concimi. Nel numero 3 viene aggiornato il rimando all'articolo 33a capoverso 3.

Allegato 5 n. 301 lett. a, 31b, 37, 394–397

Vengono integrati o precisati i metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale.

N. 301 lett. a: il riferimento al diritto dell'UE è stato aggiornato.

N. 31b: in linea con la normativa europea, in futuro le uova e i prodotti a base di uova dovranno essere sottoposti a un trattamento termico (igienizzati) prima di essere somministrati.

N. 37: l'espressione tedesca «Futter für Heimtiere» è sostituita dalla nuova definizione «Heimtierfutter» secondo l'articolo 3.

N. 394: in linea con la normativa europea, per il trattamento termico di zoccoli e corna ai fini della fabbricazione di concimi è prescritta una temperatura di 80 °C (anziché 70 °C). In questo modo si garantisce che i prodotti non rappresentino un rischio epizootico.

N. 395: in linea con la normativa europea, il «liquame» è considerato «trasformato» dopo essere stato sottoposto a trattamento termico a 70 °C per almeno 60 minuti.

N. 396: in linea con la normativa europea, gli «escrementi di insetti» utilizzati come concime devono essere sottoposti a trattamento termico. L'obiettivo è evitare la fuga di insetti vivi e possibili pericoli per la salute non ancora del tutto noti. Il trattamento termico richiede molta energia, per questo motivo è stata presa in considerazione la possibilità di una «via speciale per la Svizzera». Tuttavia, attualmente non esistono basi per alternative scientificamente supportate. Inoltre, l'obbligo del trattamento termico si applica a tutti i produttori di insetti dell'UE. Una via speciale per la Svizzera sarebbe quindi distorsiva per la concorrenza e incompatibile con l'equivalenza delle normative prevista dagli Accordi bilaterali. Tuttavia, l'USAV si impegna affinché vengano esaminate a livello europeo le alternative al trattamento termico sistematico (sulla base di basi scientifiche).

⁶ Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione del 22 maggio 2023 che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti, GU L 198 del 8.8.2023, pag. 1.

⁷ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/1519 del 5 maggio 2022, GU L 236 del 13.9.2022, pag. 5.



1 Ripercussioni

1.1 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

Per la Confederazione e i Cantoni in qualità di organi esecutivi competenti, a seguito della presente modifica si prevede un certo onere supplementare.

Le nuove possibilità di somministrare proteine animali agli animali da reddito sono legate a garanzie di sicurezza da parte delle aziende, che devono essere sorvegliate dalle autorità di controllo degli alimenti per animali e dai Cantoni. L'onere supplementare dipenderà dalla misura in cui le nuove possibilità di somministrazione saranno utilizzate nella pratica: è difficile fare previsioni in merito, tuttavia, si può presumere che l'autorità di controllo degli alimenti per animali e i Cantoni dovranno sostenere un certo onere supplementare a causa del nuovo obbligo di notifica, registrazione e autorizzazione in caso di riciclaggio canalizzato. Eventuali oneri supplementari per l'autorità di controllo degli alimenti per animali possono essere compensati internamente nell'ambito del bilancio esistente. Il previsto onere supplementare per i Cantoni è giustificato, poiché le modifiche proposte servono ad armonizzare le prescrizioni svizzere con quelle dell'UE (cfr. commento al n. 2) e sono necessarie per continuare a garantire un commercio senza ostacoli con l'UE. Inoltre, servono a prevenire efficacemente le epizootie, mantenendo o migliorando così il livello di salute degli animali in Svizzera e riducendo i danni economici causati dall'insorgenza di focolai di epizootie.

L'USAV dovrà sostenere un esiguo onere supplementare per l'autorizzazione dei costituenti con cui devono essere miscelati i concimi contenenti farina di carne e ossa. Inoltre, inizialmente vi sarà un onere amministrativo per la preparazione degli aiuti all'esecuzione, l'assistenza all'elaborazione dei piani del settore, ecc. Eventuali oneri supplementari per l'USAV possono essere compensati internamente nell'ambito del bilancio esistente.

1.2 Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società

L'utilizzo di proteine animali nell'alimentazione degli animali da reddito è sensato dal punto di vista ecologico. Ad esempio, secondo una stima dell'UE, il riciclaggio di collagene e gelatina di ruminanti per i non ruminanti dovrebbe consentire di utilizzare per l'alimentazione animale ogni anno circa 100 000 tonnellate di derrate alimentari escluse dalla catena alimentare, destinandole quindi a un uso di maggior valore. Una regolamentazione corrispondente dovrebbe avere lo stesso effetto anche in Svizzera. Inoltre, l'allentamento del riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale consente alle aziende interessate di intraprendere ulteriori attività commerciali. Soltanto il futuro potrà chiarire in quale misura, in queste condizioni quadro, le proteine animali possano sostituire nella pratica altri vettori proteici, come i prodotti di soia importati. Grazie alle rigorose prescrizioni di separazione lungo le catene degli alimenti per animali, non vi è alcun pericolo per la salute pubblica nonostante l'allentamento dei requisiti per il riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale.

2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le modifiche dell'ordinanza proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l'Allegato veterinario dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE (RS 0.916.026.81, all. 11), e servono all'armonizzazione con la nuova normativa UE in materia di sanità animale in vista di mantenere l'equivalenza della legislazione nello spazio veterinario comune Svizzera-UE. Sebbene l'aggiornamento dell'Allegato 11 dell'Accordo agricolo bilaterale sia attualmente ancora in sospeso e legato dall'UE alla risoluzione di questioni istituzionali, le modifiche proposte sono importanti per il commercio, in quanto consentono, ad esempio, l'esportazione di sottoprodotti di origine animale monovarietali a clienti negli Stati membri dell'UE, o anche l'importazione e l'utilizzo di proteine animali trasformate e di alimenti per animali contenenti tali proteine prodotte nell'UE.

Allegati: Progetto

